

# COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 - FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it - PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 9 del 29.06.2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 'NUOVA IMU', EX ART. 1, COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2124 del 23/06/2020 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
DREOLINI CINZIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPA VILMA	CONSIGLIERE	Presente
MENEOFGLIO CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO AMELIA	CONSIGLIERE	Presente
GEMELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BARNABO' ANNA RITA	CONSIGLIERE	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 11 (**undici**) e ASSENTI n. 0 (**zero**).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 3° punto dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 'NUOVA IMU', EX ART. 1, COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160.

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, invita il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, a presentare i contenuti e la struttura della bozza di Regolamento della Nuova IMU.

Concluso l'intervento del Segretario comunale, constatato che non vi sono richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la votazione, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

In conformità della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, la stessa ha dato il seguente esito:

- presenti n. 11 (undici);
- Voti favorevoli n. 9 (nove) legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 2 (due) (Gemelli Marco e Colombo Amelia)
- Voti contrari n. 0 (zero);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1 della Legge 27/12/2019 N. 160 (Legge di Bilancio 2020):

- dispone, al comma 738, l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- disciplina, ai commi dal 739 al 783, la cosiddetta "nuova" IMU", Imposta Municipale Unica, applicabile dal 01/01/2020;

**RILEVATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013 e, ulteriormente, confermata dal comma 777 della succitata Legge n. 160 del 27/12/2019, laddove vengono individuate le materie e le modalità nell'ambito delle quali la potestà regolamentare può esplicarsi e che di seguito si riportano:

- a. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**PRESO ATTO**, inoltre, di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 446/97, laddove recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**RITENUTO** necessario approvare in conformità a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020 un nuovo regolamento per l'applicazione della “nuova IMU”, che abroga definitivamente quello vigente, precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;

#### **ESAMINATI:**

**A)** l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

**B)** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CHIARITO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 dapprima differito al **31 Marzo 2020** con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 e successivamente al **30 Aprile 2020** con Decreto Ministeriale del 28/02/2020, è stato, da ultimo, differito dall'art. 107, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 al **31 Maggio 2020**, e, da ultimo, in sede di conversione per effetto della Legge n. 27 del 24/04/2020, al **31 Luglio 2020**, in considerazione sia della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sia della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze che sono state riconosciute dal Decreto *“Cura Italia”*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii. che prevede ai commi 15, 15 – bis e 15- ter:

**15.** *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

**15-bis.** *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**VISTO ED ESAMINATO** il nuovo testo del Regolamento Comunale di disciplina dell'IMU – costituito da complessivi 25 articoli - redatto avuto riguardo alle nuove prescrizioni di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

**RITENUTO** meritevole di approvazione il suddetto schema di Regolamento, che viene allegato alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**CHIARITO** che è stato reso dall'Organo di revisione Economico-Finanziaria – ex art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale il 23/06/2020 al n.2121;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziali, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

## **DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:**

- 1) approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - il Regolamento per l'applicazione della “nuova IMU” – costituito da complessivi 25 articoli - che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa – una volta intervenuta la pubblicazione a norma di legge - al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza alla normativa vigente, richiamata in premessa;
- 3) di demandare al competente Settore Tributi la trasmissione della presente Deliberazione con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2020;
- 3bis)** di dare atto che la pubblicazione di cui al punto n. 3 costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione;
- 3ter)** di dare atto che, a seguito della pubblicazione, la presente Deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia nel Portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

## **SUCCESSIVAMENTE**

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti n. 11 (undici);
- Voti favorevoli n. 9 (nove) legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 2 (due) (Gemelli Marco e Colombo Amelia)
- Voti contrari n. 0 (zero);

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

## COMUNE DI MARZIO PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

<b>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA IMU", EX ART. 1, COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160.</b>
--

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
Art. 2	Presupposto impositivo
Art. 3	Unità abitative assimilate all'abitazione principale
Art. 4	Valore venale delle aree edificabili
Art. 5	Immobili inagibili ed inabitabili
Art. 6	Immobili collabenti
Art. 7	Esenzioni
Art. 8	Versamenti
Art. 9	Differimento del termine di versamento
art. 10	Attività di accertamento
art. 11	Riscossione coattiva
art. 12	Rimborsi
art. 13	Sanzioni e interessi
art. 14	Disposizioni in materia di autotutela
art. 15	Accertamento con adesione
art. 16	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
art. 17	Attivazione del procedimento di definizione
art. 18	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
art. 19	Procedimento ad iniziativa del contribuente
art. 20	Effetti dell'invito a comparire
art. 21	Atto di accertamento con adesione
art. 22	Perfezionamento della definizione
art. 23	Effetti della definizione
art. 24	Regime sanzionatorio
art. 25	Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Marzio (VA) della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 1 gennaio 2020.
2. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8 e dal comma 9 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti nonché le norme regolamentari in materia di entrate tributarie dell'ente.

## **Art. 2**

### **Presupposto impositivo**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili secondo le definizioni contenute nel comma 741 della Legge 160/2019. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del citato comma, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

## **Art. 3**

### **Unità abitative assimilate all'abitazione principale**

1. È altresì considerata abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **Art. 4**

### **Valore venale delle aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, dovrà

presentare specifica perizia giurata redatta da tecnico abilitato ed in conformità alle normative vigenti, nonché apposita dichiarazione IMU.

7. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita urbanisticamente è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

## **Art. 5**

### **Immobili inagibili ed inabitabili**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. I fabbricati devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

4. A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

5. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:

- tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;

- pulitura, riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;

- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;

- riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;

- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

6. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente presenta apposita dichiarazione predisposta su modello dell'Ente, disponibile anche sul sito istituzionale, allegando idonea documentazione fotografica. La verifica della sussistenza delle condizioni di fatiscenza è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

7. In alternativa alla dichiarazione di cui al punto precedente, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio con la conseguente applicazione sanzione di cui agli art. 74 comma 1 e 75 del D.P.R.445/2000.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. La mancata o la difforme presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 comporta la non applicabilità della riduzione di cui al punto 1.

9. La riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione al protocollo del Comune della domanda di perizia al settore tributi ovvero della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'Ufficio tecnico comunale accerta e verifica quanto dichiarato entro i 30 giorni successivi



al deposito della dichiarazione al protocollo del Comune, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o motivandone il rigetto.

## **Art. 6**

### **Immobili collabenti**

1. Gli immobili collabenti non sono considerati fabbricati, in quanto secondo la stessa definizione di fabbricato risultano sprovvisti di rendita catastale e sono pertanto assoggettabili come area fabbricabile, nel caso in cui l'area su cui insistono abbia destinazione edificabile, così come risultante dallo strumento urbanistico.

2. Se l'immobile collabente si trova nei nuclei di antica formazione (NAF), o in zone ricadenti nelle classi 1a-1b-1c si considera ai fini del calcolo dell'area edificabile la S.L.P. determinata in base al volume esistente, calcolato secondo quanto previsto dalle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T..

## **Articolo 7**

### **Esenzioni**

1. Oltre a quanto previsto dal comma 759 dell'art. 1 della Legge 160/20019, sono esenti dall'imposta gli immobili concessi in uso gratuito al Comune di Marzio (VA) esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali e statutari.

## **Art. 8**

### **Versamenti**

1. Il versamento non è dovuto qualora l'importo dell'imposta sia inferiore ad €12,00 (dodici/00) annui, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno d'imposta e non alle singole rate di acconto e saldo.

## **Art. 9**

### **Differimento del termine di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

2. La Giunta Comunale può altresì stabilire la non applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati entro una specifica data per soggetti passivi interessati calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

## **Articolo 10**

### **Attività di accertamento**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Funzionario Responsabile, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, provvede qualora riscontri anomalie all'emanazione di motivato avviso di accertamento d'ufficio e/o in rettifica.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta, si applicano gli interessi moratori al tasso legale, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

5. Non si provvede ad emettere avviso di accertamento qualora l'imposta non versata sia pari o inferiore a €12,00 (dodici/00).

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso della maggiore imposta versata e degli interessi al tasso legale.

3. Non si provvede al rimborso per importi inferiori o uguali a €12,00 (dodici/00) riferiti a ciascun anno di imposta.

## **Articolo 13**

### **Sanzioni e interessi**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità alla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

## **Articolo 15**

### **Accertamento con adesione**

1. Nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'art. 59 comma 1 lett. m) del D.Lgs n. 446/1997 e sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218/1997, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **Articolo 16**

### **Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per atti di accertamento. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

2. L'accertamento con adesione è limitato ai soli accertamenti sostanziali e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli

elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.

4. In ogni caso resta fermo il potere dell'ufficio di annullare, in tutto e in parte, oppure di revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **Articolo 17**

### **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a. a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Articolo 18**

### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- a. degli elementi identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e l'indicazione del periodo d'imposta;
- b. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.

## **Articolo 19**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di imposizione notificato.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli del pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

## **Articolo 20**

### **Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali e motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

## **Articolo 21**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile I.M.U. o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

## **Articolo 22**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Entro 10 giorni il contribuente farà pervenire all'ufficio la quietanza della prima rata. In tal caso l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
4. Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è il responsabile del tributo o suo delegato, che ha facoltà di richiedere la presentazione di idonea garanzia, che il contribuente farà pervenire all'ufficio. In questo caso la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con la prestazione della garanzia suddetta.
5. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.

## **Articolo 23**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso alla data medesima.

## **Articolo 24**

### **Regime sanzionatorio**

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo.

## **Articolo 25**

### **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA 'NUOVA IMU', EX ART. 1, COMMI 738  
E SS. DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE**

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 23/06/2020

La Responsabile  
dell'Area Economico Finanziaria  
F.to rag. Sibilla Francesca Clerici

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Cav. Maurizio Frontali**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Piera Manfredi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesata deliberazione viene iniziata oggi, 17.07.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 198/2020.

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Enrica Lombardo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2020

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico**, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **29.06.2020**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 17.07.2020